



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 14 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 18 novembre 2025), la ricorrente deduceva che, in data 8 ottobre 2015, aveva aderito ad una polizza collettiva vita con premio unico, funzionalmente collegata ad un mutuo ipotecario. La copertura assicurativa era destinata a garantire, in caso di decesso, il capitale residuo del finanziamento. In data 8 aprile 2025, la ricorrente aveva alienato l'immobile gravato da ipoteca e, conseguentemente, aveva attivato la procedura di estinzione anticipata del mutuo, cui la polizza risultava collegata e richiesto all'impresa la restituzione della quota di premio non goduta relativa al periodo residuo della copertura.

Con comunicazione del 25 settembre 2025, l'odierna convenuta aveva respinto la relativa richiesta, sostenendo che l'assicurata, in data 14 maggio 2020, avrebbe esercitato l'opzione di "*riattivazione*" della polizza, prevista contrattualmente come alternativa al rimborso, per cui tale scelta avrebbe mantenuto la polizza in vigore fino a scadenza, sebbene non più collegata ad alcun finanziamento.



Con reclamo del 18 novembre 2025, la ricorrente aveva contestato il diniego, evidenziando che la polizza, venuto meno il rischio garantito, avrebbe dovuto cessare *ex lege* alla data di estinzione del mutuo e che la mancata restituzione del premio per il periodo non goduto configurava un indebito arricchimento, ma la convenuta confermava il diniego, senza fornire ulteriori elementi giustificativi.

Persistendo l'inerzia dell'impresa e l'infruttuosità del reclamo, l'assicurata proponeva il presente ricorso, chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto di assicurazione alla data dell'estinzione del mutuo e la condanna alla restituzione della parte di premio non goduta, oltre interessi.

Con le controdeduzioni, l'impresa deduceva che il mutuo originario sarebbe stato estinto anticipatamente il 20 marzo 2020, a seguito di operazione di surroga verso altro istituto bancario. In particolare, a fronte della suddetta surroga, l'assicurata, mediante comunicazione PEC del 14 maggio 2020, aveva esercitato la facoltà prevista dall'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione di "*riattivare*" la copertura assicurativa, rinunciando alla restituzione del premio non goduto e chiedendo il mantenimento in vigore della polizza fino alla naturale scadenza, indicata nel 1° dicembre 2035.

L'impresa osservava dunque di aver dato piena esecuzione a tale richiesta, riattivando la copertura dal 2020 e mantenendola efficace sino alla scadenza contrattuale come polizza temporanea caso morte e che, in data 8 aprile 2025, l'assicurata procedeva all'alienazione dell'immobile e all'estinzione del mutuo surrogato, successivo e distinto da quello originario, e chiedeva il rimborso del premio ritenuto non goduto, che veniva però respinta, in quanto, con la scelta di riattivazione del 2020, la polizza era rimasta attiva e operante fino al 2035, indipendentemente dall'estinzione del mutuo sopravvenuto.

L'impresa affermava che il rischio assicurato non sarebbe mai cessato, perché la copertura riguarderebbe l'evento morte dell'assicurata, evento tuttora possibile fino alla scadenza contrattuale. Né sussisteva alcun arricchimento senza causa, poiché il premio trattenuto costituiva la giustificazione economica della copertura vita tuttora attiva e che la sua condotta era stata conforme ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede, con conseguente piena validità ed efficacia della polizza e l'assenza di qualsiasi obbligo di rimborso.

Con le repliche, la ricorrente contestava integralmente le difese dell'impresa, ritenute fondate su una ricostruzione dei fatti incompleta e su un'interpretazione delle clausole contrattuali non conforme alla natura della polizza oggetto di causa. In particolare, contestava la ricostruzione della resistente secondo cui, con comunicazione PEC del 14 maggio 2020, avrebbe esercitato una scelta consapevole e definitiva di mantenere in vigore la polizza, rinunciando al rimborso della quota di premio non goduta. Deduceva in particolare che dagli atti non emergerebbe la prova dell'adempimento, da parte dell'impresa, degli obblighi informativi e affermava di non essere stata adeguatamente informata del carattere irrevocabile della scelta di "*riattivazione*" né delle relative conseguenze economiche. Sosteneva, inoltre, che la comunicazione del 14 maggio 2020 si inseriva nella procedura predisposta dall'impresa a seguito della surroga del mutuo originario e costituiva l'adesione a una delle opzioni prospettate.



La ricorrente richiamava altresì il collegamento funzionale tra la polizza assicurativa e il mutuo originario, sostenendo che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe venuta meno la funzione economica della copertura assicurativa e che la successiva riattivazione della polizza non avrebbe inciso su tale circostanza. Secondo la ricorrente, il venir meno del finanziamento avrebbe determinato anche il venir meno del rischio assicurato e dell'interesse sotteso al contratto, con conseguente applicabilità dell'art. 1896 cod. civ. Richiamava, inoltre, l'art. 22, comma 15-quater, del D.L. n. 179/2012 e l'art. 39 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sostenendo che tali disposizioni giustificavano il diritto alla restituzione della quota di premio relativa al periodo successivo all'estinzione del mutuo. La ricorrente deduceva, infine, che la facoltà di mantenere in vigore la polizza non poteva escludere il diritto alla restituzione del premio in assenza di una scelta libera e consapevole e sosteneva che il trattenimento della quota di premio relativa al periodo successivo all'estinzione del finanziamento sarebbe stato privo di giustificazione.

Con le controrepliche, l'impresa contestava le argomentazioni della ricorrente, ribadendo la correttezza della propria condotta e della ricostruzione dei fatti già esposta nelle controdeduzioni, deducendo che la ricorrente era stata adeguatamente informata, sin dal 21 ottobre 2019, delle conseguenze derivanti dall'eventuale scelta di mantenere la polizza in caso di estinzione anticipata del mutuo originario per effetto di surroga. A sostegno di tale affermazione, l'impresa richiamava una comunicazione scritta nella quale avrebbe precisato che, in caso di esercizio dell'opzione di "*riattivazione*", la polizza non sarebbe stata trasferita sul nuovo finanziamento, ma sarebbe rimasta in vigore come polizza temporanea caso morte, con carattere irrevocabile della scelta. Secondo l'impresa, tale comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di conoscere che la copertura, una volta riattivata, sarebbe rimasta efficace fino alla scadenza originaria del 1° dicembre 2035, indipendentemente dalle vicende successive del finanziamento surrogato.

L'impresa rappresentava pertanto che, in data 14 maggio 2020, la ricorrente aveva esercitato consapevolmente la facoltà di mantenere attiva la copertura assicurativa, trasmettendo il modulo di riattivazione mediante posta elettronica certificata e tale scelta avrebbe comportato la rinuncia alla restituzione del premio non goduto correlato all'estinzione del mutuo originario.

L'impresa affermava inoltre che, a seguito della riattivazione, la polizza sarebbe rimasta in vigore come polizza temporanea caso morte, non più collegata ad alcun contratto di finanziamento, conservando la scadenza contrattuale originariamente prevista.

Con riferimento alle deduzioni della ricorrente sul venir meno della causa del contratto, l'impresa sosteneva che la copertura assicurativa aveva continuato ad operare anche successivamente all'estinzione del mutuo, in quanto finalizzata a garantire una prestazione in caso di decesso dell'assicurata. Il rischio assicurato sarebbe rimasto operante anche dopo l'estinzione del finanziamento intervenuto nel 2025, circostanza che non inciderebbe sull'efficacia della polizza successivamente alla riattivazione. L'impresa contestava, infine, la sussistenza di un indebito arricchimento, sostenendo che il premio versato costituiva il corrispettivo della copertura assicurativa rimasta in vigore fino alla scadenza contrattuale.



In conclusione, la ricorrente chiedeva: l'accertamento della risoluzione del contratto alla data 8 aprile 2025, per cessazione del rischio assicurato ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.; e, per l'effetto, la condanna dell'impresa alla restituzione della parte di premio non goduto, da calcolarsi dall'8 aprile 2025 sino alla scadenza originaria della polizza, secondo i criteri fissati dall'art. 22, co. 15-quater, D.L. 179/2012 e dall'art. 39 Reg. IVASS 41/2018, oltre interessi.

L'impresa chiedeva: il rigetto integrale del ricorso, ritenuto infondato sia in fatto che in diritto; l'accertamento della piena validità ed efficacia della polizza vita, come riattivata nel 2020; l'insussistenza di ogni obbligo di rimborso del premio, essendo la copertura tuttora attiva e il rischio ancora sussistente.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la questione degli effetti dell'estinzione del mutuo ipotecario sulla polizza collettiva vita con premio unico, funzionalmente collegata detto mutuo, e in particolare se il rapporto contrattuale assicurativo possa proseguire tra le parti come garanzia temporanea caso morte, slegata dunque dal contratto di mutuo e senza diritto alla restituzione delle rate di premio non goduto; e in caso di risposta positiva a tale quesito, quali siano i presupposti per la prosecuzione del contratto assicurativo.

Dal punto di vista fattuale, risulta che la ricorrente aveva stipulato, contestualmente alla concessione di un mutuo ipotecario, una polizza assicurativa sulla vita collegata alla durata e all'ammontare residuo del mutuo originario, ed in cui la banca mutuante era stata designata quale beneficiaria. Nel corso del rapporto la ricorrente aveva proceduto alla surroga del mutuo originario con un diverso istituto di credito, con conseguente estinzione del mutuo originariamente collegato al contratto di assicurazione. In tale occasione — anziché richiedere la restituzione del rateo di premio non goduto — l'assicurata aveva esercitato l'opzione contrattuale di prosecuzione della Polizza come temporanea caso morte, svincolandola dall'originario rapporto di finanziamento. A distanza di cinque anni, la ricorrente ha estinto il nuovo mutuo (surrogato) e formulato domanda di restituzione del premio non goduto, sul presupposto che, con l'estinzione del secondo mutuo, sarebbe venuto meno il collegamento funzionale tra polizza e finanziamento. La resistente ha respinto la domanda, deducendo che l'esercizio dell'opzione di prosecuzione al momento della surroga del mutuo con l'altro istituto bancario, aveva determinato la trasformazione definitiva della polizza da contratto accessorio a contratto autonomo, precludendo il diritto alla restituzione del premio non goduto.

Dal punto di vista normativo, occorre osservare che la disciplina della restituzione del premio nei contratti assicurativi connessi a finanziamenti è regolata dall'art. 22, comma 15-quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. n. 221/2012, che stabilisce che «*nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria*». In linea con siffatta previsione, l'art. 39, comma 1, del



Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 n. 41 ha ribadito l'obbligo restitutorio in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale stabilendo che *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”*.

Il diritto alla restituzione della quota parte di premio non goduto ha come presupposto giuridico il collegamento negoziale tra i due contratti ed è in virtù di tale collegamento che l'estinzione del finanziamento si riflette sull'obbligo assicurativo, privando di causa i premi versati per il periodo residuo, come confermato dalla giurisprudenza di merito, che, in ragione del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza, ha affermato che, *“una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione”* (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27 maggio 2026, n. 2107); e che il diritto alla restituzione trova la sua fonte nel principio secondo cui *“il premio dell'assicurazione contratta dal debitore, pur se pagato per intero al momento della stipula del contratto, resta un costo dell'operazione che si espande per l'intero rapporto di finanziamento/assicurazione”* (Trib. Paola, 18 marzo 2026, n. 274). Pertanto, *“l'estinzione del contratto principale travolge il contratto accessorio (la polizza), il quale diviene privo di causa”* (Trib. Nocera Inferiore, 20 agosto 2024, n. 1897; Id., 17 giugno 2024, n. 1508)

Va però anche considerato che lo stesso art. 39 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 41, al comma 6, prevede un'alternativa all'obbligo restitutorio: *«in alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato»*. Peraltro, già con il Regolamento IVASS 3 maggio 2012, n. 40 (*“Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita”*) era stato previsto che, nei contratti connessi a mutui, *«su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato»*.

L'opzione di prosecuzione del contratto di assicurazione costituisce dunque una scelta negoziale lecita rimessa esclusivamente alla decisione dell'assicurato, che non è vietata dalla normativa primaria (segnatamente dall'art. 22, comma 15-quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e che la normativa regolamentare IVASS configura espressamente come scelta alternativa alla restituzione delle rate di premio, e che l'assicurato può esercitare, manifestando espressamente la volontà di mantenere in vita il contratto assicurativo alle condizioni economiche già negoziate, svincolandolo dal finanziamento originario. In particolare, con l'esercizio di tale seconda opzione la polizza cessa di essere accessoria al finanziamento e acquista vita negoziale autonoma come garanzia temporanea caso morte.

Coerentemente con le ricordate previsioni normative, di legge e regolamentari, il contratto di assicurazione stipulato dalla ricorrente con l'impresa e collegato funzionalmente al mutuo ipotecario prevede che (art. 6 *“Cause di annullamento del contratto, altri eventi relativi al mutuo sottostante”*) *“Nel caso in cui l'Assicurato estingua anticipatamente il contratto di*



mutuo, oppure il contratto di mutuo sia oggetto di trasferimento (surroga), la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 del giorno di perfezionamento dell'estinzione o di trasferimento del mutuo" (co. 1) e che in questo caso "L'Assicurato ha diritto alla restituzione della quota parte di premio pagato per il periodo per il quale il rischio è cessato, che è il periodo residuo tra la data di estinzione o di trasferimento del mutuo e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione" (co. 2). Il contratto prevede altresì che "In alternativa alla restituzione della parte di premio per il quale il rischio è cessato, entro 60 giorni dalla data di estinzione del mutuo, l'Assicurato potrà chiedere la riattivazione della copertura assicurativa. In tal caso la copertura sarà riattivata dalla data in cui la Compagnia ne ha ricevuto richiesta" (co. 8 Riattivazione delle coperture)

Nella concreta fattispecie, dalla documentazione versata in atti, risulta che in occasione della surroga del mutuo originario, che costituisce un'ipotesi di estinzione del mutuo collegato alla polizza in quanto trasferito ad altro istituto bancario, la ricorrente ha esercitato l'opzione di riattivazione del contratto di assicurazione, trasformando la polizza accessoria al finanziamento in un contratto autonomo. Con quell'atto di autonomia negoziale, l'assicurato ha definitivamente sciolto il nesso funzionale tra la polizza e il finanziamento, rinunciando contestualmente all'alternativa restitutoria.

Nelle proprie difese, la ricorrente afferma che *"La scelta di 'riattivare' la polizza, rinunciando al rimborso anche in un periodo successivo, deve essere il frutto di una volontà espressa in modo chiaro, inequivocabile e, soprattutto, pienamente consapevole della perdita definitiva di tale possibilità in futuro. L'onere della prova di aver fornito al consumatore un'informativa completa e trasparente sulle due alternative (rimborso vs. riattivazione) e sulle relative conseguenze economiche future ricade sull'impresa di assicurazione".* E precisa che *"in nessun documento prodotto in atti risulta che la Compagnia abbia mai informato la Signora (omissis) che la scelta di 'riattivare' la polizza sarebbe stata irrevocabile e che, di conseguenza, avrebbe comportato la rinuncia definitiva e permanente al diritto alla restituzione del premio non goduto, anche in caso di successiva estinzione del nuovo mutuo".*

Quanto sostenuto dalla ricorrente non trova riscontro nella documentazione versata in atti.

Risulta infatti una specifica richiesta della ricorrente all'impresa del 19 ottobre 2019 del seguente testuale tenore: *"Oggetto: Richiesta procedura per mantenimento polizza in essere in caso di surroga mutuo con altro istituto di credito. Buongiorno, per quanto in oggetto indicato, si chiede quale comunicazione, nonché quali riferimenti, devono essere a voi forniti in caso di surroga del mutuo in oggetto, con altro Istituto di Credito, avendo deciso di mantenere la polizza protetti mutuo in essere".*

Tale comunicazione è stata riscontrata dall'impresa con una pec del 21 ottobre 2019, di cui non è stata contestata la ricezione, con cui si informa l'assicurata che *"Gentile signora (omissis), in riferimento alla sua email, la informiamo che in caso di surroga del mutuo è possibile, entro 60 giorni dalla data di estinzione o trasferimento del mutuo, richiedere la riattivazione della copertura assicurativa. In tal caso la copertura sarà riattivata dalla data in cui la Compagnia ne ha ricevuto richiesta. La polizza non viene trasferita sul nuovo mutuo ma rimane in vigore presso la Compagnia come temporanea caso morte. L'opzione sarà*



irrevocabile. Se intende mantenere la polizza potrà effettuare la scelta direttamente tramite la filiale oppure dovrà fare richiesta scritta, con copia del documento d'identità, con l'apposito modulo che provvediamo ad allegare alla presente”.

L'informativa è stata anche ribadita dall'impresa con successiva comunicazione del 20 marzo 2020, di cui non è stata parimenti contestata la ricezione, ed avente tenore analogo alla precedente.

Quindi, con pec del 14 maggio 2020, la ricorrente comunicava all'impresa: “Oggetto: *Mantenimento polizza proteggi mutuo vita n. ****. Buongiorno, per quanto in oggetto indicato, comunico la volontà di mantenere la polizza in essere e richiedo la riattivazione delle coperture, come da moduli allegati ricevuti ieri 13 maggio 2020, inviati per posta da un ufficio di (omissis) con timbro (omissis) 07/05/2020*”. La resistente ha prodotto anche il modulo di riattivazione allegato alla pec e contenente la richiesta di riattivazione debitamente sottoscritta dalla ricorrente.

Pertanto, non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la volontà non sarebbe stata espressa in modo chiaro, trasparente ed inequivocabile ed in assenza di una adeguata informativa, considerato altresì che l'impresa ha espressamente fatto presente all'assicurata che la scelta di riattivazione sarebbe stata irrevocabile.

In questa situazione, l'assicurata che, avendo la facoltà di scegliere tra la restituzione del premio e la prosecuzione della polizza (*rectius* riattivazione) al momento della estinzione, per surroga, del contratto di mutuo collegato alla garanzia assicurativa, ha optato per la prosecuzione del contratto di assicurazione, non può successivamente invocare la restituzione dei premi non goduti a seguito della estinzione del mutuo surrogato, in quanto l'esercizio del diritto si è consumato al momento della surroga ossia nel momento in cui il mutuo originario, collegato al contratto, si è estinto. Infatti, la ricorrente, determinatasi l'estinzione del mutuo collegato, cui consegue, come effetto naturale, anche l'estinzione del contratto di assicurazione collegato, ha invece optato per il mantenimento del rapporto assicurativo, rinunciando alla restituzione delle rate di premio non godute e trasformandolo in un contratto autonomo.

In definitiva, la disciplina di legge e regolamentare nonché le specifiche previsioni contrattuali, che appaiono in linea con la suddetta normativa, riconoscono all'assicurato, in caso di estinzione di mutuo, di cui la surroga costituisce un'ipotesi, il diritto alla restituzione delle rate di premio non godute ovvero, in alternativa, il diritto alla prosecuzione della polizza. La ricorrente ha esercitato la seconda opzione in occasione della surroga del mutuo originario, trasformando definitivamente la polizza in contratto autonomo, e svincolandola dal nuovo rapporto di finanziamento. La successiva estinzione del mutuo surrogato non è pertanto idonea a generare un nuovo e autonomo diritto alla restituzione delle rate della polizza, poiché al momento di tale estinzione non sussisteva più il collegamento negoziale tra finanziamento ed assicurazione, che costituisce il presupposto della opzione tra restituzione delle rate e riattivazione della polizza.

La domanda di restituzione delle rate di premio non godute non può dunque essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1088 del 07 ottobre 2026

Il Collegio non accoglie il ricorso

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA